



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Vicepresidente

Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e Trasporti

Via Vannetti, 32 – 38100 Trento

Tel. 0461492600 – Fax 0461492601

e-mail: ass. lavoripubblici@provincia.tn.it.

Trento, 15 GIU. 2012

Prot. n. D 330 / 2012 / 352380 / 1.1 / 26 / 2012

Alle

Amministrazioni aggiudicatrici
di lavori pubblici

Oggetto: Innalzamento della soglia di deroga all'acquisizione del parere consultivo sui progetti di opere pubbliche.

Con l'art. 12 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 recante "Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino" (pubblicata sul b.u. 1 giugno 2012, n. 22 straord. ed entrata in vigore il giorno successivo) sono state apportate modifiche al comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2009.

Tali modifiche consentono alla Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, di aumentare per specifiche categorie o tipologie di opere pubbliche l'importo dei progetti per il quale non è richiesto il parere degli organi consultivi previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera a), della legge provinciale sui lavori pubblici, fino al limite massimo di un milione di euro

La nuova disposizione stabilisce inoltre che le deliberazioni attuative dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale n. 4 del 2009 già adottate alla data di entrata in vigore di questa legge si applicano anche dopo il 31 dicembre 2011 ai progetti anche già approvati per i quali non è stato espresso il parere degli organi consultivi.

La Giunta provinciale, in attuazione del predetto articolo 1, comma 3 della legge provinciale 4/2009, aveva a suo tempo adottato la deliberazione n. 1131 del 15 maggio 2009 (Disposizioni attuative dell'art.1, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 "Norme di semplificazione

e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009"), portando ad euro 1.000.000,00 la soglia di valore prevista dall'art. 58, comma 1, lett. a) della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

In considerazione della normativa da ultimo introdotto, per cui la citata deliberazione n. 1131 del 15 maggio 2009 continua ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 2011, si dà atto che a decorrere dall'entrata in vigore della legge provinciale 10/2012 (2 giugno 2012) la soglia di valore prevista dall'art. 58, comma 1, lett. a) della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 è pari ad un milione di Euro, con la conseguenza che non è richiesto il parere degli organi consultivi di cui all'articolo 55 della predetta legge provinciale n. 26 del 1993 in ordine a progetti di importo non superiore a Euro 1.000.000,00.

Si dà atto inoltre che la predetta deroga all'acquisizione del parere consultivo (per progetti di importo non superiore ad un milione di Euro) si applica ai progetti da approvare (alla data del 2 giugno 2012) o anche già approvati per i quali non è stato espresso il parere degli organi consultivi.

Cordiali saluti.

- dott. Alberto Racher -